



COMUNE DI VICENZA
Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

Tel. 0444.221645 - Fax 0444.221565 - email: ecologia@comune.vicenza.it

P.G.N. 147287

Norme per la macellazione dei suini per consumo familiare presso il domicilio degli allevatori.

IL DIRETTORE

- VISTI gli artt. 1 e 13 del R.D. 3298/1928;
- VISTI l'art. 13 del R.D. 3298/1928, il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 1265/1934, il Decreto Legislativo n. 333/1998, i Reg. CE n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004, n. 882/2004, n. 178/2002, n. 1009/2009 e n. 2075 del 05 Dicembre 2005, la nota Min. Salute prot. 4460P28/2014;
- RITENUTO necessario regolamentare, sotto il profilo sanitario, la tradizionale attività di macellazione dei suini a domicilio per consumo familiare, in modo da garantire l'ispezione e la vigilanza sugli animali e sulle carni;
- VISTA la proposta di Ordinanza in data 26.10.2017, prot. 102447/SIA, del Servizio Igiene degli Alimenti di origine animale dell'Azienda ULSS n. 8 BERICA;
- VISTO l'art. 5 della Legge regionale 2/2013
- VISTA la DGR 3710/2007
- VISTI gli artt. n. 50, comma 10, e n. 107 del D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

1. nel periodo 02 novembre 2017 – 05 marzo 2018 è consentita ai privati in possesso di specifica autorizzazione la macellazione dei suini presso il proprio domicilio per l'esclusivo consumo familiare delle carni e dei prodotti derivati;
2. il numero massimo di suini che si consente di macellare **è di due per ogni nucleo familiare;**



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

3. coloro che intendono macellare altri suini o coloro che intendono farlo in un periodo diverso da quello stabilito dovranno abbattere gli animali presso un macello riconosciuto ai sensi del regolamento CE 853/2004;
4. coloro che non sono in possesso dell'autorizzazione sanitaria per la macellazione dei suini presso il proprio domicilio e che intendono ottenerla, debbono rivolgere domanda a questo Comune, che rilascerà un'autorizzazione permanente, valida, cioè, anche nei prossimi anni;
5. la prenotazione della visita veterinaria deve essere effettuata, con almeno sette giorni di anticipo, alla competente Unità Territoriale Veterinaria;
6. **le visite veterinarie saranno effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 e il sabato mattina dalle ore 08,30 alle ore 13,00;** al di fuori di tali giorni e di tali orari il servizio non è garantito e, qualora, per motivi del tutto eccezionali, le prestazioni venissero rese, sarà applicata, come previsto, la tariffa maggiorata;
7. **le tariffe veterinarie** sono le seguenti:
€ 15,00 per ogni capo e € 8,00 per ogni capo successivo a cui si aggiungono le spese di trasferta di € 20,00;
8. sono vietate la macellazione dei suini per conto di terzi e la commercializzazione delle carni degli animali e dei prodotti derivati, anche nell'ambito della ristorazione e dell'agriturismo;
9. la macellazione può avvenire solo dopo la visita dell'animale vivo da parte del Medico Veterinario dell'Azienda ULSS;
10. le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e alla lavorazione delle carni devono essere preventivamente lavati, disinfettati e mantenuti in perfette condizioni igieniche;
11. la lavorazione delle carni può avvenire solo dopo la visita *post-mortem* effettuata dal Medico Veterinario dell'Azienda ULSS che rilascia apposita dichiarazione di commestibilità delle carni;
12. il personale addetto alla macellazione (norcini) deve essere in possesso di un'adeguata formazione ai sensi del regolamento CE 1099 del 24.09.2009; detto personale deve essere provvisto di pistola a proiettile captivo, con la quale sono obbligatoriamente abbattuti i suini prima della jugulazione.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore e della stessa verrà data la più ampia diffusione a cura di questo Comune.

I trasgressori delle norme sulle macellazioni saranno puniti a norma di legge.

DISPONE

la pubblicazione all'Albo Pretorio e nelle pubbliche vie del presente provvedimento;

AVVERTE

- 1) che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il TAR - Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- 2) che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 07.08.1990 n° 241, è il dott. Crimi Enrico, Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio, Piazza Biade n. 26.

Dalla Residenza Municipale, 30/10/2017

IL DIRETTORE
dott. Danilo Guarni

